



## IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE FEDERALE

Visto l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020), e integrato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28 (in vigore dal 1 maggio 2020), che rimette al Dirigente dell'Ufficio giudiziario l'adozione – per il periodo della seconda fase dell'emergenza, dal 12 maggio al 31 luglio 2020 – *“le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico – sanitarie fornite dal Ministero della salute”*;

Attesa l'esigenza di contemperare la garanzia di assicurare il non contatto sociale, per ridurre al massimo il pericolo di contagio da *Covid-19*, con la regola dell'ordinaria trattazione delle udienze, caratterizzata dalla interlocuzione orale nel medesimo ambito spaziale, in diretta dialettica con il Collegio giudicante;

Tenuto conto della gerarchia dei valori in considerazione

### DISPONE

la ripresa delle udienze articolata con il meccanismo di cui all'art. 83, comma 7, lett. *f*) e *h*) L. 27/2020, garantendo comunque il rispetto del principio del contraddittorio.

In particolare, fermi restando i termini di cui all'art. 34, lett. E) Regolamento di Giustizia UITA:

- **l'udienza si svolgerà in camera di consiglio non partecipata, con trattazione scritta** (*ex art. 83, comma 7, lett. h*), mediante scambio di *“note di trattazione”*, contenenti eventuali istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quanto già depositato agli atti. Alle note di trattazione della Difesa del Deferito potrà essere allegata **dichiarazione autografa dello stesso**, nell'ambito del diritto riconosciutogli dall'art. 34, lett. G), comma 1 Regolamento di Giustizia UITA.

Il deposito di dette note seguirà l'ordine di udienza: **la Procura Federale provvederà al deposito telematico** (con contestuale notifica delle note al Deferito, ove costituito) **entro e non oltre le ore 16.00 del giorno antecedente all'udienza**. **La Difesa del Deferito** – nel rispetto dell'integrità dei termini a comparire per la costituzione del convenuto, che può costituirsi fino al giorno dell'udienza, con i limiti di legge – provvederà al **deposito telematico entro e non oltre le ore 10.00 del giorno fissato per l'udienza** (con contestuale notifica delle note alla Procura Federale);



- la Segreteria degli Organi di Giustizia provvederà a comunicare il provvedimento di fissazione di udienza alla Procura Federale e al Deferito, e ad inserire nel fascicolo l'annotazione "trattazione scritta";
- dell'udienza verrà redatto sintetico verbale, nel quale si darà atto di chi ha depositato note, provvedendo contestualmente per l'ulteriore sviluppo o, in alternativa, trattenendo in riserva la decisione.

In caso di mancata costituzione del Deferito si procederà in contumacia.

**Si procederà a udienza da remoto** (ex art. 83, comma 7, lett. f):

- a) ove, all'esito dell'udienza in camera di consiglio non partecipata, agli atti risultassero istanze istruttorie che prevedono l'escussione di testi, e il Collegio le ritenesse ammissibili e opportune ai fini del decidere;
- b) qualora il Deferito chiedesse di essere ascoltato in modalità diversa dalla dichiarazione autografa;
- c) qualora la Procura Federale e/o la Difesa del Deferito formulassero motivata istanza di fissazione di udienza da remoto, e questa fosse accolta.

In tali ipotesi il Presidente del Collegio provvederà alla fissazione dell'udienza da remoto, che si svolgerà secondo le modalità indicate in allegato.

In mancanza, **alle Parti verrà assegnato un termine di cinque giorni per il deposito di memorie conclusive e di tre giorni per il deposito di repliche, salvo che le Parti non scelgano di rinunciare, con espressa comunicazione da inserire nelle "note di trattazione".**

Le misure di cui al presente provvedimento valgono sino a nuove disposizioni.

Roma, 12 maggio 2020

Prot. n.

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

*f.to* **Avv. Lina Musumarra**



## ALLEGATO

### **Svolgimento dell'udienza da remoto**

L'udienza da remoto verrà svolta nell'ambito della piattaforma digitale che sarà messa a disposizione dalla UITA.

1. Prima dell'udienza il Tribunale emetterà un provvedimento, che verrà comunicato alle Parti con preavviso non inferiore a **cinque giorni** (salve improrogabili ragioni di urgenza) dalla Segreteria degli Organi di Giustizia, con indicazione di giorno, ora e modalità di video-collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso.
2. Il fascicolo conterrà l'annotazione "udienza da remoto".
3. Le Parti, ricevuto il *link*, sono invitate a scaricare tempestivamente il *software* ivi indicato, creare l'utente e collegarsi per l'udienza con un dispositivo *hardware* idoneo al suo supporto e alla videoripresa da remoto, con connessione stabile e veloce che ne consenta l'utilizzo.
4. Le Parti sono invitate altresì a comunicare, almeno **tre giorni prima dell'udienza**, alla Segreteria degli Organi di Giustizia un recapito telefonico al quale possano essere tempestivamente contattati durante l'udienza da remoto, in caso di malfunzionamento dell'applicativo.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale, nel quale il Collegio, preliminarmente:
  - dà atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti legittimati a presenziare all'udienza e, ove trattasi del Deferito e dei Testi, della loro libera volontà;
  - prende atto della dichiarazione delle Parti presenti relativa al fatto che non siano in atto, da parte della Procura Federale, dei Difensori dei Deferiti, dei loro Assistiti e di chiunque altro sia ammesso a partecipare all'udienza, collegamenti con soggetti non legittimati, né che tali soggetti siano presenti, né che altri soggetti possano accedere al luogo di collegamento durante lo svolgimento dell'udienza;
  - prende altresì atto della dichiarazione del Deferito o dei soggetti (ad esempio, Testi, C.T.U...) che si colleghino da luogo diverso da cui si collega il Difensore, che non vi siano collegamenti con soggetti non legittimati, né che tali soggetti siano presenti o possano accedere al luogo di collegamento durante lo svolgimento dell'udienza.



6. I Giudici, il Procuratore Federale, il Difensore e – ove presente e collegato da luogo distinto da quello del Difensore – il Deferito, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; in caso di escussione di testi, questi saranno ammessi al collegamento all'udienza per la durata della propria deposizione. Ove i testi si collegassero dal medesimo luogo, il loro accesso alla stanza in cui si trova l'applicativo mediante il quale si è collegati all'udienza sarà consentito per il solo tempo della propria deposizione. Il Presidente del Tribunale disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola alle Parti e ai Testi. È assolutamente vietata la registrazione dell'udienza.

7. La produzione di documenti in udienza, ove ammessa dal Collegio, potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti di condivisione dello schermo e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito telematico presso la Segreteria degli Organi di Giustizia. Le Parti devono tenere pronto per la condivisione dello schermo il documento che intendono esibire, pena l'inammissibilità.

8. Qualora nell'ambito della discussione occorresse assumere provvedimenti interlocutori o decisori contestuali, il Presidente del Tribunale sospenderà l'udienza da remoto, per l'ingresso virtuale in camera di consiglio, indicando l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto per la prosecuzione o la lettura del dispositivo.

9. In caso di malfunzionamenti o scollegamenti involontari si procederà al tentativo di ripristino. Ove non possibile, il Collegio provvederà al rinvio dell'udienza. Le Parti riceveranno comunicazione del verbale di udienza, contenente il disposto rinvio.

10. Al termine dell'udienza, il Collegio inviterà la Procura Federale e la Difesa del Deferito a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.